



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 28 settembre 2004

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 25-26 settembre 2004 - Quarta giornata andata

Bologna-Roma 3-1
Fiorentina-Sampdoria 0-2
Internazionale-Parma 2-2
Juventus-Palermo 1-1
Lazio-Milan 1-2
Lecce-Cagliari 3-1
Livorno-Atalanta 1-1
Messina-Chievo Verona 0-0
Siena-Reggina 0-0
Udinese-Brescia vedi delibera

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 28 settembre 2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 17

1) **SERIE A TIM**

Gare del 25-26 settembre 2004 - Quarta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. UDINESE – Soc. BRESCIA

Il Giudice Sportivo

visto il preannuncio di reclamo presentato dalla Soc. Udinese ex art. 12 e 24 CGS;

Sospende l'omologazione del risultato della gara Udinese-Brescia in attesa del ricevimento delle motivazioni di reclamo.

* * * * *

Gara Soc. LAZIO – Soc. MILAN

Il Giudice Sportivo,

ricevuta tempestiva segnalazione del Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 31 comma a3) CGS, circa il comportamento dei calciatori **Nesta Alessandro** (Soc. **Milan**) e **Inzaghi Simone** (Soc. **Lazio**) al 41° del secondo tempo;

esaminata la documentazione televisiva relativamente all'episodio

acquisito supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 41° del secondo tempo, in un contesto estraneo all'azione di gioco in svolgimento, i calciatori Nesta ed Inzaghi venivano a diverbio con reciproco scambio di scorrettezze.

L'Arbitro, specificamente interpellato in proposito, ha dichiarato di non aver avuto alcuna diretta percezione del fatto, in quanto impegnato a seguire lo sviluppo del giuoco. Invece, uno degli Assistenti ha riferito che egli aveva avuto modo di notare quanto stava avvenendo tra i due calciatori che – per quanto direttamente da lui osservato – si erano resi “responsabili, durante un battibecco, di una serie di reciproche lievi spinte non meritevoli di alcun tipo di sanzione”.

Alla luce di quest'ultima risultanza appare, quindi, evidente la non utilizzabilità nel caso di specie della prova televisiva poiché il fatto oggetto di segnalazione da parte della Procura Federale non era in realtà sfuggito al controllo di uno degli Ufficiali di gara, il quale lo aveva valutato come non suscettibile di dar luogo a interventi di tipo disciplinare da parte dell'Arbitro.

La considerazione ora svolta esime, ovviamente, il giudice sportivo dall'esaminare la sussistenza o meno degli altri requisiti posti dall'art. 31 CGS quale condizione per l'utilizzabilità della prova televisiva.

P.Q.M.

delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori **Nesta Alessandro** (Soc. **Milan**) e **Inzaghi Simone** (Soc. **Lazio**) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori lanciato quattro fumogeni sul terreno e nel recinto di giuoco prima dell'inizio della gara; per aver ripetuto identico lancio prima dell'inizio del secondo tempo; per aver lanciato due bottiglie in plastica piene d'acqua nel recinto di giuoco, al 30° del secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di giuoco, al 1° del primo tempo; per aver lanciato oggetti di piccole dimensioni e una bottiglietta in plastica piena d'acqua sul terreno di giuoco nei minuti finali della gara.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco, al 37° del primo tempo; per aver lanciato una bottiglia in plastica piena d'acqua nel recinto di giuoco, al 25° del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere con fragore due petardi nel recinto di giuoco, al 1° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

AMBROSINI Massimo (Milan): perché, all'8° del secondo tempo, colpiva con una gomitata al volto un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

CIPRIANI Giacomo (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

JANKULOVSKI Marek (Udinese): perché, al 31° del secondo tempo, colpiva a mano aperta sul volto un avversario senza conseguenze lesive di sorta; infrazione rilevata da un Assistente.

LOPEZ Diego (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

PAZZINI Gianpaolo (Atalanta): perché, al 31° del primo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

PROTTI Igor (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione); perché, al 14° del secondo tempo, rivolgeva all'Arbitro un'espressione irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ZAGORAKIS Theodoros (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00

SANTOS BATISTA Mozart (Reggina): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BONAZZOLI Emiliano (Reggina)

DOMIZZI Maurizio (Brescia)

UJFALUSI Tomas (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

BAZZANI Fabio (Sampdoria)
PIANGERELLI Luigi (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BEGA Francesco (Cagliari)
RULLO Erminio (Lecce)
SUSSI Andrea (Bologna)
ZORO Marc Andre (Messina)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona)
DIAMOUTENE Souleymane (Lecce)
GIANNICHECKDA Giuliano (Lazio)
KALADZE Kakha (Milan)
MANDELLI Davide (Chievo Verona)
PALOMBO Angelo (Sampdoria)
PIRLO Andrea (Milan)
TEDESCO Giacomo (Reggina)
TOTTI Francesco (Roma)

PRIMA SANZIONE

BARONE Simone (Palermo)
BLASI Manuele (Juventus)
CASSETTI Marco (Lecce)
CONTI Daniele (Cagliari)
CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale)
CORINI Eugenio (Palermo)
COUTO Fernando Manuel (Lazio)
CRESCO Hernan Jorge (Milan)
DE SOUZA TEIXEIRA Juarez (Bologna)
DELNEVO Loris (Cagliari)
DI MICHELE David (Udinese)
EREMENKO Alexei (Lecce)
EVANGELISTA DE MORAES Marcos (Milan)
FERRARI Matteo (Roma)
FILIPPINI Antonio (Lazio)

MUNTARI Sulley Ali (Udinese)
PERROTTA Simone (Roma)
PINZI Giampiero (Udinese)
SIMPLICIO Fabio (Parma)
TONETTO Max (Sampdoria)
ZACCARDO Cristian (Palermo)
ZAMBROTTA Gianluca (Juventus)
ZOBOLI Davide (Brescia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

INZAGHI Simone (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DI DONATO Daniele (Siena)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

DI BIAGIO Luigi (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CARACCILOLO Andrea (Brescia)
GAUTIERI Carmine (Atalanta)
LUCARELLI Alessandro (Livorno)

PRIMA SANZIONE

DALLAMANO Simone (Brescia)
GROSSO Fabio (Palermo)
MEGHNI Mourad (Bologna)
MORFEO Domenico (Parma)
SHEVCHENKO Andriy (Milan)

c) **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE BIASI Giovanni (Brescia): perché, al 32° del secondo tempo, spintonava un dirigente della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre l'8 ottobre 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 28 SETTEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani